

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	90
Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	95
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	96
AVVERTENZA	92

Mercoledì 19 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, senatore Antonello Cabras.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 1999.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), invita al ritiro dell'emendamento Frattini 1 ritenendo che l'inserimento di una rappresentanza delle imprese esportatrici negli organi deliberanti della SACE può configurare il rischio di un conflitto di interessi visto che quelle imprese fruiscono dei servizi assicurativi concessi dall'Istituto. A tal proposito fa notare che secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 143 del 1998, le imprese espor-

tatrici sono presenti in relazione alla definizione della politica assicurativa

Quanto poi all'emendamento Frattini 2, osserva che l'articolo 3 del provvedimento in esame non modifica quanto già previsto nel testo del decreto legislativo n. 143 del 1998 relativamente all'aspetto del rendiconto per l'Istituto costituito mandatario. Fa notare che secondo la previsione dell'articolo 3 l'Istituto SACE è costituito mandatario, con il consenso del titolare del rapporto assicurato, senza obbligo di rendiconto per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati. Ritiene a tal proposito che la deroga all'obbligo di rendiconto vada interpretata solo in relazione al mandato per l'eventuale restante quota. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento Frattini 2.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira l'emendamento Frattini 1 precisando che con tale emendamento intendeva garantire una rappresentanza delle imprese esportatrici negli organi deliberanti della SACE. Relativamente al suo emendamento 2 fa notare che appare opportuno modificare l'articolo 3 del provvedimento in esame, benchè ripetitivo - sull'aspetto dell'obbligo di rendiconto - della disposizione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998. Osserva che il mandato è un istituto di diritto civile secondo il quale l'obbligo del rendiconto da parte del mandatario rappresenta un momento di garanzia del mandante: tale aspetto emerge anche nel caso del mandato *ex lege*. Non comprende pertanto il motivo per cui sia stato escluso l'obbligo di rendiconto in un caso di mandato *ex lege* dove la sostituzione automatica della legge ai contraenti dovrebbe prevedere una maggiore puntualità del rendiconto medesimo. La rilevanza dell'obbligo di rendiconto emerge anche in considerazione del fatto che il mandato in questione si estende non solo alle somme assicurate ma anche ad ogni altro diritto discendente e quindi presenta un oggetto particolarmente ampio anche in deroga a quanto previsto dall'istituto civilistico che prevede

un oggetto ben delimitato. Conclude rilevando che l'obbligo di rendiconto per un mandato *ex lege* quale quello previsto nel provvedimento non può affatto ritenersi in contrasto con le funzioni della SACE.

Il sottosegretario Antonello CABRAS chiarisce che in caso di sinistro si stabilisce un rapporto debitorio fra due Paesi: la rimodulazione del debito da parte dei Paesi medesimi non può essere vincolata dai rapporti costituiti per ciascuno dei sinistri indennizzati. A tal proposito ricorda che a seguito della ripresa delle relazioni politiche dell'Italia con l'Iran è stato preso in considerazione un precedente debito che la SACE aveva a suo tempo indennizzato a favore delle imprese che aveva interrotto l'attuazione del contratto. Sono pertanto intervenuti accordi intergovernativi che hanno rimodulato il debito. A tal proposito fa notare che la previsione di un obbligo di rendiconto avrebbe reso difficoltosa la rimodulazione del debito. La previsione contenuta nell'emendamento Frattini 2 potrebbe pertanto porre la SACE in situazione di difficoltà per la stipula della polizza assicurativa.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) esprime perplessità su quanto dichiarato dal sottosegretario Cabras secondo cui l'obbligo di rendiconto è da ritenersi ostativo alla stipula della polizza assicurativa da parte della SACE.

Il sottosegretario Antonello CABRAS chiarisce che l'aspetto in questione è abbastanza complesso. Occorre realizzare la condizione per cui il mandato da parte dell'assicurato ha efficacia obbligatoria: in caso contrario l'assicurato medesimo potrebbe eccepire sul merito di questioni decise in sede di accordo intergovernativo. In tal modo si porrebbe la SACE in una situazione di difficoltà determinandosi un contenzioso in relazione ad aspetti decisi in una sede intergovernativa in cui non è intervenuto l'istituto medesimo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa notare che secondo

l'articolo 3 del provvedimento in esame l'Istituto SACE costituito mandatario, pur non avendo obbligo di rendiconto, è tenuto a fornire ogni opportuna informazione ai titolari del rapporto assicurativo. Pertanto la deroga all'obbligo di rendiconto deve essere interpretata con riferimento a quanto deciso in sede intergovernativa. Aggiunge che la deroga all'obbligo di rendiconto può intendersi riferita solo all'eventuale restante quota e non ad ogni altro diritto discendente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, invita a risolvere il problema in questione o differenziando il credito principale assicurato — per il quale permarrrebbe la deroga all'obbligo di rendiconto — rispetto ad ogni altro diritto connesso oppure predeterminando il potere del Governo di stabilire i casi in cui il mandato debba o possa avere efficacia liberatoria in relazione alle condizioni geopolitiche dei Paesi. A quest'ultimo proposito propone di prevedere che sia il Ministro per il commercio con l'estero con decreto a stabilire i casi in cui il mandato è privo dell'obbligo di rendiconto.

Il sottosegretario Antonello CABRAS dichiarandosi favorevole alla soluzione proposta dal deputato Frattini, fa presente che prossimamente dovranno essere emanate le direttive alla SACE sulla qualità e quantità dei rischi assicurabili. Propone di prevedere in tale sede anche la determinazione dei casi in cui il mandato ha efficacia liberatoria.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, preso atto di quanto dichiarato, propone di riformulare l'emendamento Frattini 2 inserendo nel parere la seguente osservazione: *b)* all'articolo 3

che sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere la mancanza dell'obbligo di rendiconto solo alla « eventuale restante quota » e non ad ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali sono state onorate le garanzie prestate ovvero valuti l'opportunità di prevedere con decreto del Ministro del commercio con l'estero o con deliberazione della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 24 i casi in cui l'Istituto costituitosi mandatario può essere sollevato dall'obbligo di rendiconto.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Frattini 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dalla riformulazione accolta (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA
DALL'ON. DI BISCEGLIE, RELATORE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE »;

rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata l'opportunità di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 al fine di assicurare una maggiore efficienza per il funzionamento della SACE e di superare dubbi interpretativi;

preso atto della necessità di operare per portare la SACE ad essere Istituto assicurativo in grado di stare sul mercato pur coprendo come ente pubblico economico il rischio politico e suddividendo, quindi, la copertura assicurativa propria da quella derivante dal rischio politico similmente a quanto presente in altri Paesi europei;

preso atto della necessità conseguente di avere una struttura snella ed efficiente, e di agire con flessibilità e con forme e strumenti che permettano di intervenire anche per le piccole e medie imprese;

valutata la necessità di prevedere una seconda fase di riforma che sancisca gli indirizzi di cui sopra;

esprime

PARERE FAVOREVOLE,

con le seguenti condizioni:

1) inserire prima dell'articolo 1 il seguente articolo: « All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, inserire dopo il comma 1 il seguente comma: "2. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori" »;

2) all'articolo 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole « dei quali due nominati » con le parole « dei quali due designati »;

3) inserire il seguente articolo: « All'articolo 21 del decreto legislativo n. 143 del 1998 aggiungere il seguente comma "Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto." »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole da « Il presidente dell'Istituto » fino a « Ministro del commercio con l'estero » con le seguenti: « Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero. Il Vice Presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero »;

b) all'articolo 4 che integra il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo

n. 143 del 1998 eliminare le parole « Per il 1999 » e aggiungere dopo le parole « dipartimento del Tesoro » le seguenti « e all'Istituto SACE ». Sopprimere quindi le parole da « ai fini » fino alle parole « Tesoreria centrale dello Stato »;

c) si rende necessario svincolare le integrazioni del fondo di dotazione finanziaria, gli impegni assumibili in garanzia e l'incremento del fondo di riserva, dalla legge finanziaria onde superare rigidità che possono compromettere l'efficienza e l'economicità dell'Istituto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Alla lettera a) delle osservazioni aggiungere il seguente periodo: valuti il Governo l'opportunità di inserire una rappresentanza delle imprese esportatrici negli organi deliberanti (in particolare nel CDA) così come previsto nella legge preesistente n. 131/1965.

1. Frattini.

Dopo la lettera a) delle osservazioni, inserire la lettera a1):

a1) appare eccessiva e ingiustificata l'imposizione all'assicurato – di cui all'articolo 3 – di costituire la SACE suo mandatario senza obbligo di rendiconto ed anche per le somme non assicurate.

2. Frattini.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE »;

rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata l'opportunità di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 al fine di assicurare una maggiore efficienza per il funzionamento della SACE e di superare dubbi interpretativi;

preso atto della necessità di operare per portare la SACE ad essere Istituto assicurativo in grado di stare sul mercato pur coprendo come ente pubblico economico il rischio politico e suddividendo, quindi, la copertura assicurativa propria da quella derivante dal rischio politico similmente a quanto presente in altri Paesi europei;

preso atto della necessità conseguente di avere una struttura snella ed efficiente, e di agire con flessibilità e con forme e strumenti che permettano di intervenire anche per le piccole e medie imprese;

valutata la necessità di prevedere una seconda fase di riforma che sancisca gli indirizzi di cui sopra;

esprime

PARERE FAVOREVOLE,

con le seguenti condizioni:

1) inserire prima dell'articolo 1 il seguente articolo: « All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, inserire dopo il comma 1 il seguente comma: "2. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori" »;

2) all'articolo 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole « dei quali due nominati » con le parole « dei quali due designati »;

3) inserire il seguente articolo: « All'articolo 21 del decreto legislativo n. 143 del 1998 aggiungere il seguente comma "Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi — tramite accordo o convenzione — della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto." »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole da « Il presidente dell'Istituto » fino a « Ministro del commercio con l'estero » con le seguenti: « Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero. Il Vice Presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero »;

b) all'articolo 3 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere la mancanza dell'obbligo di rendiconto solo alla « eventuale restante quota » e non ad ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali sono state onorate le garanzie prestate ovvero valuti l'opportunità di preve-

dere con decreto del Ministro del commercio con l'estero o con deliberazione della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 24 i casi in cui l'Istituto costituitosi mandatario può essere sollevato dall'obbligo di rendiconto;

c) all'articolo 4 che integra il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 eliminare le parole « Per il 1999 » e aggiungere dopo le parole « dipartimento del Tesoro » le seguenti « e all'Istituto SACE ». Sopprimere quindi le parole da « ai fini » fino alle parole « Tesoreria centrale dello Stato »;

d) si rende necessario svincolare le integrazioni del fondo di dotazione finanziaria, gli impegni assumibili in garanzia e l'incremento del fondo di riserva, dalla legge finanziaria onde superare rigidità che possono compromettere l'efficienza e l'economicità dell'Istituto.